



**Città
metropolitana
di Milano**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA
L.R. 8 novembre 2021 n. 20 - Art. 24**

*Approvato dal Consiglio metropolitano di Milano
con deliberazione n. 33 del 29/09/2022*

Indice

Art. 1 (Finalità).....	3
Art. 2 (Nomina dei Componenti della Consulta).....	3
Art. 3 (Composizione della Consulta).....	3
Art. 4 (Rappresentati dei Comuni).....	4
Art. 5 (Compiti del Presidente della Consulta).....	4
Art. 6 (Convocazione ordinaria della Consulta).....	5
Art. 7 (Convocazione straordinaria della Consulta).....	5
Art. 8 (Validità delle riunioni).....	6
Art. 9 (Validità dei pareri).....	6
Art. 10 (Segretario della Consulta).....	6
Art. 11 (Revoca e decadenza dei membri della Consulta).....	7
Art. 12 (Norma finale).....	7

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Consulta per le attività estrattive di cava della Città metropolitana di Milano (di seguito Consulta), ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge Regionale 8 novembre 2021, n. 20 *"Disciplina della coltivazione sostenibile delle sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati"*.

La Consulta è un organismo tecnico che supporta la Città metropolitana di Milano nelle decisioni inerenti all'attuazione della L.R. n. 20/2021 e, in particolare, nell'elaborazione del Piano delle Attività Estrattive - PAE - di cui agli Artt. 9 e 10 della legge regionale di cui sopra.

Esprime altresì parere su ogni altro atto di cui ne sia fatta richiesta dalla Città metropolitana.

Art. 2 (Nomina dei Componenti della Consulta)

I componenti della Consulta sono nominati dal Sindaco della Città metropolitana di Milano sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del successivo articolo 3.

Il Sindaco della Città metropolitana di Milano provvede, in ogni momento, alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni, revoche e decadenze.

La composizione della Consulta è rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio metropolitano e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 3 (Composizione della Consulta)

La Consulta è composta da:

- a) il dirigente competente in materia di attività estrattive della Città metropolitana di Milano, che la presiede;
- b) n. 4 (quattro) esperti nelle materie geologico-mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale e agronomica-forestale;
- c) massimo n. 8 (otto) rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati dall'attività estrattiva, designati dalla Conferenza Metropolitana della Città metropolitana di Milano;
- d) massimo n. 3 (tre) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- e) massimo n. 3 (tre) rappresentanti designati dagli imprenditori del settore estrattivo;

- f) massimo n. 3 (tre) rappresentanti designati dagli imprenditori edili;
- g) massimo n. 3 (tre) rappresentanti designati dalle categorie degli operatori agricoli;
- h) n. 1 (uno) rappresentante indicato dalle associazioni di tutela dell'ambiente riconosciute ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349.

Città metropolitana di Milano provvederà alla selezione delle candidature pervenute di cui alla lettera b) e h), secondo le modalità previste dal *“Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Milano presso organismi partecipati”*.

Alle sedute della Consulta è invitato in modo permanente un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Milano.

Alle sedute della Consulta partecipa di diritto il Consigliere delegato all'ambiente e alle attività estrattive della Città metropolitana di Milano.

Art. 4 (Rappresentati dei Comuni)

La Conferenza Metropolitana della Città metropolitana di Milano designa un numero massimo di 8 (otto) componenti della Consulta, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai Comuni interessati dalla pianificazione e dalla gestione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 3 lettera c) del presente regolamento.

Potrà essere designato un solo rappresentante per il Comune di Milano e uno per ciascuna delle sette Zone Omogenee della Città metropolitana di Milano, così come individuate con Deliberazione di Consiglio metropolitano RG n. 11 del 22/02/2017.

Potranno essere designati quali rappresentanti dei Comuni coloro che rivestano la carica di Sindaco, Assessore o consigliere comunale.

Art. 5 (Compiti del Presidente della Consulta)

Sono compiti del Presidente della Consulta:

- a) convocare la Consulta;
- b) definire l'ordine del giorno delle sedute e gli argomenti da trattare anche sulla base delle richieste dei membri stessi;
- c) dirigere e coordinare i lavori;
- d) sottoscrivere, insieme al Segretario, i verbali delle sedute;
- e) provvedere agli eventuali adempimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Consulta.

Art. 6 (Convocazione ordinaria della Consulta)

La Consulta viene ordinariamente convocata per la verifica dello stato di attuazione del Piano Cave vigente e per l'elaborazione e l'adozione del Piano delle Attività Estrattive - PAE - secondo le indicazioni di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. n. 20/2021.

Le adunanze si tengono presso la sede della Città metropolitana di Milano o attraverso sistemi di videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, nonché parità informativa e diritto di intervento in tempo reale.

Le sedute non sono pubbliche salvo il caso in cui il Presidente o la maggioranza dei membri della Consulta presenti lo ritengano opportuno.

Il Presidente provvede ad inviare l'avviso di convocazione almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, mediante invito da recapitarsi mediante posta elettronica certificata (PEC) o ordinaria (PEO) a ciascun componente.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo delle sedute, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare come stabilito dal Presidente nonché contenere la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno che può anche essere messa a disposizione in apposito spazio web debitamente indicato nell'avviso.

Eventuali nuovi argomenti potranno essere aggiunti a quelli già elencati e dovranno essere comunicati ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.

Il Presidente può presentare all'inizio di ogni seduta altri argomenti la cui trattazione rivesta carattere d'urgenza.

Art. 7 (Convocazione straordinaria della Consulta)

Per la trattazione di argomenti urgenti, la Consulta può essere convocata con procedura accelerata entro le 48 ore dalla data fissata per la seduta, in tal caso la convocazione si intende effettuata in deroga a tutte le formalità indicate all'art. 5.

La Consulta può essere convocata per motivi d'urgenza su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 8 (Validità delle riunioni)

Le riunioni della Consulta sono valide in prima convocazione se, oltre al Presidente, è presente almeno la metà dei componenti.

Qualora non risulti il numero legale anche dopo il secondo appello fatto eseguire dopo mezz'ora a decorrere dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e farà risultare la circostanza nel processo verbale; procederà poi ad una nuova convocazione della Consulta entro 15 giorni.

Le riunioni della Consulta sono valide in seconda convocazione se, oltre al Presidente, è presente almeno un terzo dei componenti.

Accertata la presenza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente può inoltre dichiarare la sospensione o lo scioglimento della riunione qualora non sia garantito il regolare e corretto lo svolgimento dei lavori.

Art. 9 (Validità dei pareri)

Il parere della Consulta si intende validamente espresso se su di esso concordano la metà più uno dei presenti.

Il voto è espresso in forma palese per alzata di mano.

A parità di voti espressi prevale quello del Presidente.

Art. 10 (Segretario della Consulta)

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura organizzativa della Città metropolitana di Milano competente in materia di attività estrattive designato dal Presidente in sede di apertura di ciascuna seduta.

Il Segretario, su invito del Presidente, esegue l'appello nominale dei componenti, tiene nota delle presenze e delle assenze dei componenti, annota i risultati delle votazioni e provvede a compilare, di ogni adunanza, un verbale riportandovi in particolare i pareri espressi dalla Consulta stessa sugli argomenti trattati.

Il verbale viene trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) o ordinaria (PEO) ai membri della Consulta, con l'indicazione di un termine entro il quale possono essere formulate eventuali osservazioni. Decorso tale termine, e a seguito delle correzioni eventualmente apportate al testo sulla base delle osservazioni pervenute, il verbale viene definitivamente approvato con la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario e quindi trasmesso a tutti i membri della Consulta.

Art. 11 (Revoca e decadenza dei membri della Consulta)

I componenti della consulta possono essere revocati dal Sindaco metropolitano al verificarsi di gravi inosservanze di obblighi di legge.

I componenti della Consulta che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute decadono dall'incarico.

Il Sindaco della Città metropolitana di Milano provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o revocati, secondo le stesse modalità previste all'art. 3.

Art. 12 (Norma finale)

I membri della Consulta svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono estese alle adunanze della Consulta le disposizioni vigenti per lo svolgimento dei lavori del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano.